



Concorso

BANCA d'ITALIA

160 **Posti**

70 **Vice assistenti**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per **tutte le prove**

NLD
CONCORSI

Capitolo 2

I principi costituzionali

SOMMARIO

1. I principi fondamentali. - 2. Il principio democratico. - 2.1. Democrazia e rappresentanza. - 2.2. Il diritto di voto. - 2.2.1. Il suffragio universale. - 2.2.2. I caratteri del voto. - 2.3. Democrazia e partiti politici. - 3. Il principio di uguaglianza. - 3.1. Il divieto di discriminazioni. - 3.1.1. Sesso. - 3.1.2. Razza. - 3.1.3. Lingua e protezione delle minoranze linguistiche. - 3.1.4. Religione e libertà delle confessioni religiose. Il principio di laicità. - 3.1.5. Opinioni politiche. - 3.1.6. Condizioni personali e sociali. - 4. Il principio lavorista. - 5. Unità, autonomia e decentramento. - 5.1. La riforma del Titolo V e la valorizzazione del principio autonomistico. - 5.2. Il principio di sussidiarietà. - 6. Cultura e ricerca. L'ambiente e lo sport nella Costituzione. - 6.1. La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La valorizzazione. - 6.2. L'ambiente in Costituzione. Le novità introdotte dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. - 6.3. Lo sport nella Costituzione. - 7. L'Italia e le relazioni internazionali. - 7.1. Il ripudio della guerra. - 8. La condizione giuridica dello straniero. - 8.1. Diritto di asilo e rifugiati politici. - 8.2. L'estradizione.

1. I principi fondamentali

I primi **12 articoli** della Costituzione italiana enunciano i **principi fondamentali** dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Posti in apertura del testo costituzionale, definiscono le caratteristiche di fondo dell'ordinamento costituzionale italiano, fungono da guida nell'interpretazione delle altre parti e non sono modificabili neanche con la procedura aggravata di revisione di cui all'art. 138 Cost. (*limiti impliciti alla revisione costituzionale*).

2. Il principio democratico

La Costituzione si apre affermando all'art. 1 che l'Italia è una **Repubblica democratica** e si chiude disponendo all'art. 139 che la forma repubblicana **non** può essere oggetto di revisione costituzionale. Il secondo comma dell'art. 1 Cost. ci trasmette il senso di questo spirito democratico, affermando che *"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*.

Il termine **democrazia** deriva dal corrispondente termine greco composto da *demos* (popolo) e *kratos* (forza, potere, governo) e significa, quindi, **governo del popolo**.

Si tratta del *concetto minimo di democrazia*, ossia quello dell'autogoverno del popolo: non è un sistema democratico quello nel quale qualcuno governa *per* il popolo, senza essere in qualche forma *designato dal popolo* o comunque *collegato al popolo*. La democrazia, intesa come governo *del* popolo, presuppone quindi la *partecipazione del popolo al governo*, ossia alla creazione e all'applicazione delle regole della comunità.

La nostra Costituzione consacra il **principio democratico** in apertura, chiarendo che la sovranità appartiene al popolo e, al contempo precisando, che lo stesso popolo la esercita nelle forme e rispettando i limiti indicati nella stessa Carta fondamentale. Il popolo, quindi, *non è un sovrano assoluto*, atteso che esso esercita la sovranità non solo *"nelle forme"*, ma anche *"nei limiti della Costituzione"*. La Costituzione e i principi in essa enunciati rappresentano, dunque, il confine al di là del quale il popolo non è legittimato a esercitare il potere sovrano di cui pure dispone.

La Carta costituzionale prevede, in questo senso, alcuni **meccanismi di garanzia**.

Tra questi, oltre alla non modificabilità della Costituzione se non tramite la procedura aggravata di cui all'art. 138 Cost. (con i limiti impliciti ed espliciti che esso in ogni caso incontra), viene in considerazione la previsione di un sistema di *giustizia costituzionale* accentrato, esercitata da un organo apposito, la **Corte costituzionale**.

► 2.1. Democrazia e rappresentanza

Il popolo, al quale la sovranità appartiene, può esercitarla con modalità diverse, in particolare governando in forma diretta (**democrazia diretta**) ovvero delegando il potere a propri rappresentanti (**democrazia rappresentativa**). Strumenti di **democrazia diretta** previsti nel nostro ordinamento sono il *referendum*, sia abrogativo (art. 75 Cost.) che costituzionale (art. 138 Cost.), il *potere di iniziativa popolare delle leggi* (art. 71 Cost.), la *petizione* (art. 50 Cost.).

Perché si tratti di autentica **democrazia rappresentativa**, è necessario che tra i rappresentanti, chiamati a governare *per* il popolo, e il popolo stesso sussistano *meccanismi di collegamento* per effetto dei quali le decisioni dei primi possano considerarsi in qualche modo espressione della volontà del secondo.

La Costituzione italiana affida tale collegamento tra rappresentanti e popolo, da un lato, al **meccanismo elettorale** con le sue regole di funzionamento, dall'altro, all'attività dei **partiti politici**, cui per l'appunto compete di intermediare tra cittadini e istituzioni rappresentative, concorrendo con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale (art. 49 Cost.).

► 2.2. Il diritto di voto

Presupposto di ogni istituto di democrazia, tanto rappresentativa quanto diretta, è il riconoscimento in capo ai cittadini del **diritto di voto** (detto anche **diritto di elettorato attivo**).

Di esso si occupa specificamente l'art. 48 Cost. che lo qualifica non solamente come un diritto, ma anche come un **dovere civico**, in tal modo responsabilizzando i cittadini ed invitandoli a partecipare alla vita pubblica e politica del Paese. Il mancato esercizio del diritto di voto non è tuttavia sanzionato, sicché è consentita l'*astensione*.

► 2.2.1. Il suffragio universale

La Costituzione, fissando uno dei principi cardine del sistema democratico, quello del **suffragio universale**, riconosce l'*elettorato attivo*, ossia il diritto di essere elettore, senza alcuna restrizione di ceto, censo, istruzione, sesso. Il diritto di voto è riconosciuto, infatti, a *tutti i cittadini* che hanno raggiunto la maggiore età. Invero, la vecchia formulazione dell'art. 58 Cost., prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2021, prevedeva che potessero votare per il Senato solo gli elettori che avessero compiuto i 25 anni di età. L'art. 48 Cost. stabilisce, inoltre, che *"Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge"*. Ad esempio, non hanno diritto di voto i soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o coloro i quali, a seguito di condanne per determinati reati, siano interdetti dai pubblici uffici.

► 2.2.2. I caratteri del voto

La Costituzione prevede che il voto sia:

- **personale**: deve essere esercitato personalmente, non essendo ammesso il voto "per procura". Tuttavia, elettori con particolari impedimenti fisici (es: i non vedenti) possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di persona di fiducia;
- **eguale**: ciascun voto ha lo stesso valore di tutti gli altri, quale che sia la posizione personale, sociale ed economica dell'elettore. Non sono quindi ammessi il voto *plurimo* (con attribuzione al voto espresso da taluni elettori di un valore superiore all'unità) o il voto *multiplo* (ossia il riconoscimento in capo a taluni elettori del diritto di votare in più circoscrizioni elettorali);
- **libero**: ciascun elettore deve essere libero di votare come ritiene opportuno senza subire condizionamenti o pressioni dall'esterno;
- **segreto**: a garanzia della libertà di scelta dell'elettore, il diritto voto si esercita esprimendo per iscritto la propria preferenza su schede anonime all'interno di cabine chiuse.

Dal diritto di *elettorato attivo* va distinto il **diritto di elettorato passivo**, consistente nel *diritto di candidarsi alle elezioni e di essere votato*. Il nostro ordinamento costituzionale stabilisce che per candidarsi alla Camera dei deputati occorre aver compiuto 25 anni, mentre per il Senato il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.).

► 2.3. Democrazia e partiti politici

Una componente essenziale del sistema di democrazia rappresentativa è rappresentata dai **partiti politici**, che svolgono una funzione di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni rappresentative e ai quali tutti i cittadini possono associarsi per partecipare alla vita politica del Paese.

I partiti politici non sono, quindi, organi pubblici, ma **associazioni private di persone** accomunate da ideologia e interessi, che, con un'organizzazione stabile, partecipano alla vita democratica concorrendo alla definizione dell'indirizzo politico del Paese. La natura privata è garanzia di autonomia dei partiti, voluta dai Costituenti in reazione all'esperienza fascista che aveva imposto dapprima un controllo dello Stato sui partiti, per arrivare poi a dichiararli fuori legge con l'imposizione del partito unico fascista. La *libertà di partecipare alla vita politica tramite i partiti* è garantita, oltre che dall'art. 18 Cost., che sancisce la più ampia libertà dei cittadini di associarsi liberamente, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, dall'art. 49 Cost., in forza del quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con **metodo democratico** a determinare la politica nazionale. La libertà dei cittadini di associarsi in partiti politici comprende, ovviamente, anche quella di non farlo. L'unico limite è individuato dalla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta espressamente la ricostituzione del disciolto partito fascista.

3. Il principio di uguaglianza

L'art. 3 della Costituzione consacra il **principio di uguaglianza**, enunciandolo in una duplice accezione, quella *formale* e quella *sostanziale*.

Quanto all'**uguaglianza formale**, l'art. 3, co. 1, Cost. stabilisce che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*.

Il principio di **uguaglianza sostanziale** si pone invece l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze oggettivamente esistenti fra gli individui, così da rendere possibile per tutti l'accesso ad uguali *chances* di libertà e l'effettivo godimento dei diritti da parte dei singoli svantaggiati. Il mero riconoscimento del principio di uguaglianza formale non sarebbe, infatti, di per sé solo sufficiente a garantire l'uguaglianza sostanziale. Uguaglianza non significa, infatti, riconoscere a tutti il medesimo trattamento, posto che, se diverse sono le condizioni (economiche, sociali, personali) dei soggetti, applicare a tutti una identica disciplina non eliderebbe in alcun modo le disuguaglianze esistenti a monte. Uguaglianza sostanziale significa, dunque, **trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo diseguale situazioni diseguali**, prevedendo misure legislative volte al *riequilibrio delle posizioni in funzione compensativa o correttiva* della disuguaglianza originaria (si pensi alle borse di studio o all'esenzione dal ticket per le spese sanitarie per i soggetti non abbienti). Ecco allora perché ai sensi dell'art. 3, co. 2 Cost. *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*. Con l'enunciazione di tale principio, il Costituente ha segnato il passaggio da una forma di **Stato liberale** che si limita a garantire il rispetto delle *libertà dei singoli* da ingerenze dei poteri pubblici allo **Stato sociale** che si impegna, invece, anche a soddisfare i **diritti sociali**, ossia le pretese degli individui ad ottenere, a certe condizioni, prestazioni sociali, ad esempio in ambito scolastico o sanitario.

► 3.1. Il divieto di discriminazioni

Quanto all'uguaglianza formale, l'art. 3, co. 1, Cost., dopo aver disposto che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge"*, detta **sei specifici e tassativi divieti di discriminazioni**, vietando *distinzioni* fondate su *sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali*.